



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DELL'8 maggio 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Gianni Roj, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'8 maggio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 35

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l'ammenda di €8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Messina del 12/04/2003 - C.U. n. 302 del 15/04/2003).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Livorno la sanzione della ammenda di €8.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Livorno-Messina del 12/04/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione per i comportamenti di cui al punto 1 del detto C.U. e in subordine la cancellazione dell'ammenda comminata per i comportamenti di cui al punto 2, sempre del detto C.U.

A sostegno del gravame, la Società - ritenuto che, sulla base di precedenti decisioni del Giudice Sportivo a suo carico, la sanzione per cori ingiuriosi sia quantificabile in € 1.500,00 e conseguentemente che l'ammenda per il lancio di oggetti sia stata dallo stesso Giudice quantificata, per differenza, pari a € 6.500,00 – adduce, relativamente al primo episodio contestato, che il materiale luminescente:

- è stato lanciato in campo con motivazioni esclusivamente coreografiche;
- non aveva propulsione autonoma trattandosi di torce luminose e non di bengala;
- è stato lanciato in numero limitato;

- è ricaduto all'interno del recinto ma a grande distanza dal campo di giuoco, non realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica.

Considerato che analoghi comportamenti di altre società, sono stati valutati in maniera meno afflittiva, la Società chiede che l'ammenda sia ridotta a €2.500,00.

Relativamente al secondo episodio, la Società sostiene che, quando sono stati intonati i cori ingiuriosi nei confronti del Presidente del Consiglio nonché Presidente di altra Società della L.N.P., alcuni sostenitori hanno manifestato la propria disapprovazione di tali condotte illecite e, conseguentemente, invoca l'applicazione dell'art. 10 comma 2 C.G.S., là dove la norma prevede l'esclusione della responsabilità della società "se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni", e chiede la totale cancellazione dell'ammenda.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che nessuno dei motivi di gravame può trovare accoglimento.

Anzitutto, la "scissione" della sanzione effettuata dalla Società in due importi, di cui uno imputabile al lancio di oggetti e l'altro ai cori ingiuriosi, appare del tutto arbitraria e priva di fondamento: la sanzione è unica, ancorché comminata per una pluralità di violazioni delle norme del C.G.S. e non è possibile attribuire una quota all'una o all'altra di tali violazioni, in modo da far risultare eccessivamente afflittiva una parte della sanzione rispetto a quelle comminate in casi analoghi.

Per quanto riguarda i fatti di cui al punto 1, sono poi parimenti infondate le argomentazioni della Società circa la pretesa motivazione "coreografica" del lancio di oggetti, motivazione che sarebbe credibile se il lancio, comunque censurabile, fosse avvenuto unicamente al momento dell'entrata delle squadre in campo. Risulta invece dagli atti ufficiali che il lancio stesso è avvenuto in più occasioni, anche nel corso della gara, e quindi con motivazioni evidentemente non solo coreografiche.

Il numero limitato degli oggetti lanciati e il fatto che gli stessi non hanno raggiunto il terreno di gioco costituiscono circostanze che non escludono l'applicazione della norma. La stessa mira a punire quei fatti violenti da cui "comunque" possa derivare un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone, indipendentemente dal numero degli episodi – anche uno solo essendo sufficiente a provocare il danno – e dalla mancanza di conseguenze, in questo caso unicamente dovuta alla distanza dal terreno di giuoco.

Il comportamento dei sostenitori della Società, per quel che riguarda il lancio di oggetti, come potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica, è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Anche il gravame circa il punto 2 non è fondato.

Anzitutto, come risulta anche dai precedenti citati dalla stessa reclamante, i cori ingiuriosi nei confronti del Presidente del Consiglio nonché Presidente di altra società della L.N.P. costituiscono ormai comportamento costante dei sostenitori della Società e di tale recidiva ha tenuto correttamente conto il Giudice Sportivo nel valutare la misura della sanzione.

Quanto alla norma invocata dalla reclamante, la stessa deve correttamente intendersi come escludente o attenuante della responsabilità della Società quando l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni di una parte del pubblico, viene annullata nell'immediatezza da condotte che siano espressione di correttezza sportiva da parte di altri spettatori.

Nel caso di specie, risulta invece che solo pochi spettatori hanno manifestato la propria disapprovazione dei cori ingiuriosi, come si evince da quanto ha rilevato lo stesso collaboratore dell'Ufficio Indagini quando parla di "alcuni fischi", e la responsabilità oggettiva della Società non può pertanto considerarsi esclusa o attenuata da tali limitate manifestazioni di disapprovazione.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Attilio ROMERO – Presidente Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. TORINO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Juventus-Torino del 5/04/2003).

Il procedimento

Con provvedimento del 9/04/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Attilio Romero, Presidente della Soc. Torino, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 3, C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, idonei altresì a mettere in dubbio la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura di designazione dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento del campionato, nonché la Soc. Torino per violazione dell'art. 3, comma 2, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 4 comma 5 C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di giorni 7 e l'ammenda di €10.000,00 per il Romero e la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 per la Soc. Torino.

Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Torino ed il deferito, il quale – pur riconoscendo la paternità di gran parte delle frasi riportate dagli organi di stampa - rileva in primo luogo come tali dichiarazioni vadano valutate nel contesto di particolare emotività del dopo partita (trattandosi, fra l'altro, di un "derby"); in secondo luogo, il deferito afferma di non aver mai inteso mettere in dubbio l'imparzialità del direttore di gara, ribadendo il proprio apprezzamento sia nei confronti del direttore di gara De Santis che dell'intera categoria arbitrale. Vista anche l'assenza di precedenti a carico dell'incolpato, si chiede quindi il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Presidente Romero rilasciate in occasione di trasmissioni televisive (RaiUno-Novantesimo minuto, La Domenica Sportiva, Contro Campo) e riportate in articoli di stampa (quotidiano "Il Corriere dello Sport-Stadio" del 6/04/2003), sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "...una vergogna... una pagliacciata... Arbitraggio premeditato. ... Era tutto scritto. E' stata una pagliacciata premeditata"), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica e si risolvono in una grave offesa al direttore di gara; esse adombrano inoltre dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento di una gara di campionato, insinuando addirittura una premeditazione da parte dell'arbitro, senza contenere peraltro alcun elemento di concreto riscontro.

L'ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di "altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale", un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art.1 C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva.

E' infatti possibile e certamente lecito esprimere apprezzamenti e critiche di natura tecnica sull'operato dell'arbitro, sempre che tali apprezzamenti vengano manifestati attraverso modalità espressive non gratuitamente offensive. Le affermazioni del Romero rappresentano in realtà una forma di denigrazione nei confronti del direttore di gara, accusato di parzialità e di premeditazione. Lo stato d'animo di particolare amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può in ogni caso giustificare accuse di parzialità e iniquità.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Romero, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Tuttavia, per quel che riguarda la quantificazione della sanzione, va tenuto conto delle dichiarazioni rese all'odierna udienza dal deferito, da ricondurre ad un comportamento complessivamente responsabile e di particolare equilibrio del Presidente Romero.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del deferito nell'ambito della Società, nonché della assenza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quindi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di giorni 7 e l'ammenda di €5.000,00 per Attilio Romero e la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 per la Soc. Torino.

Sig. Luca MEZZANO – Calciatore Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. TORINO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Juventus-Torino del 5/04/2003).

Il procedimento

Con provvedimento del 9/04/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luca Mezzano, calciatore tesserato per la Soc. Torino, per violazione degli articoli 3, comma 1, e 4 comma 3 C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, essendo altresì idonee a mettere in dubbio la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura di designazione dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento del campionato, nonché la Soc. Torino per violazione dell'art. 3, comma 2, 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Mezzano ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, pur ammettendo di aver profferito alcune frasi lesive dell'onorabilità del direttore di gara (ad eccezione di una affermazione attribuitagli ma dallo stesso mai pronunciata) rileva la totale assenza di recidiva (essendo stato squalificato, in tutta la sua carriera, una sola volta per somma di ammonizioni) ed il particolare stato d'animo dovuto all'importanza della gara e alla tensione che circonda un incontro delicato come un "derby".

Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di €3.000,00 per il Mezzano, e di €3.000,00 per la Soc. Torino.

E' comparso altresì il Presidente della Soc. Torino, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì l'applicazione, in subordine, della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Mezzano riportate in alcuni articoli di stampa (in particolare, il quotidiano "Corriere dello Sport-Stadio" del 6/04/2003) sono censurabili.

Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Mezzano ["Quando in ritiro abbiamo letto i giornali e abbiamo saputo chi era l'arbitro ho capito tutto... sapevo che sarebbe andata così... Episodi inventati. Un arbitraggio quantomeno ridicolo... scandalosa l'espulsione di Marinelli... ridicolo"; "lo sapevamo che con questo signore sarebbe stata un'impresa battere la Juve, i precedenti parlano chiaro"] travalicano il lecito diritto di critica, perché - tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento - si risolvono in una grave forma di denigrazione e in una offesa al direttore di gara ed adombrano dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento di una gara di campionato, insinuando addirittura una premeditazione da parte dell'arbitro, senza contenere peraltro alcun elemento di concreto riscontro.

L'ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di "altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale", un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art.1 C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva. E' quindi possibile e certamente lecito esprimere apprezzamenti e critiche di natura tecnica sull'operato dell'arbitro, sempre che tali apprezzamenti vengano manifestati attraverso modalità espressive non gratuitamente offensive.

Le affermazioni oggetto del presente deferimento rappresentano in realtà una forma di denigrazione nei confronti di un direttore di gara, accusato di parzialità e, addirittura, di premeditazione. Lo stato d'animo di particolare amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può in ogni caso giustificare accuse di parzialità e iniquità.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Mezzano ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4 comma 3, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, dal contesto nel quale sono state rilasciate le dichiarazioni, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 a Luca Mezzano e di €3.000,00 alla Soc. Torino.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 17 maggio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 MAGGIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani